

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CSV FVG DI PORDENONE

### Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita con durata illimitata con sede legale in Pordenone l'Associazione CSV FVG, Ente di Terzo Settore.
2. L'Associazione CSV FVG è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 2. L'Associazione CSV FVG si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, c.d. Codice del Terzo settore (da ora in avanti, Codice Terzo settore).
3. L'Associazione CSV FVG è disciplinata dal Codice Terzo settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione "Centro servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia – CSV FVG" in qualità di Ente Gestore dello stesso, oppure, per le attività strettamente legate alla propria governance, "Associazione CSV FVG".

### Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione CSV FVG si propone di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore in Friuli Venezia Giulia – senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato – favorendo la crescita del volontariato, la diffusione di una cultura solidale, lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile nonché forme di partecipazione dei volontari alla vita pubblica per la costruzione dei beni comuni. A tale fine, progetta, organizza, gestisce ed eroga i servizi di supporto tecnico, formativo e informativo di cui al comma 3 del presente articolo
2. L'Associazione CSV FVG, svolge le seguenti attività di interesse generale riferite all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
  - ricerca scientifica di particolare interesse sociale
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
  - servizi strumentali a favore di ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare, di ODV (Organizzazioni di Volontariato);
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
3. In particolare l'Associazione CSV FVG, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, potrà organizzare, gestire ed erogare i seguenti servizi:
  - a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

4. L'Associazione CSV FVG articola la propria presenza sul territorio e i propri servizi in raccordo con i Coordinamenti Territoriali di Ambito, i quali concorrono anche alla programmazione ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

5. L'Associazione CSV FVG può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

6. I servizi dell'Associazione CSV FVG, a seguito dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 101 comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, sono erogati a titolo gratuito ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del Codice del terzo settore.

È fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.

7. L'Associazione CSV FVG potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento, a copertura parziale o totale dei costi.

8. Le risorse di cui al comma precedente sono gestite con contabilità separata.

9. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione CSV FVG potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del terzo settore.

### Art. 3 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. Possono aderire in qualità di soci le organizzazioni di volontariato e gli altri enti iscritti nei registri del Terzo Settore – esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile – di rilevanza regionale o di rilevanza territoriale d'ambito, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente Articolo, che condividono la finalità di sostenere e promuovere il Volontariato del Friuli Venezia Giulia e che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Associazione a favore di tutto il volontariato della regione, con il proprio contributo e con l'impegno di volontariato dei propri soci

2. È considerato di "rilevanza regionale" l'ente avente le seguenti caratteristiche:

a. essere iscritto nei registri del Terzo Settore ovvero, quando operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17

b. avere sede legale in Friuli Venezia Giulia;

c. essere composto da almeno 15 Enti di Terzo Settore (ex D.Lgs. 117/17) aventi sede legale e svolgenti attività in almeno 2 territori corrispondenti alle ex province della regione Friuli Venezia Giulia (Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste);

d. svolgere attività finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi:

- coordinare o gestire servizi a favore di gruppi, associazioni, ETS

- promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio

e. aver svolto per almeno due anni attività relative agli scopi di cui al punto precedente

3. È considerato di "rilevanza territoriale d'ambito" l'ente avente le seguenti caratteristiche:

a. essere iscritto nei registri del Terzo Settore ovvero, quando operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17

b. avere sede legale in Friuli Venezia Giulia

c. essere composto da:

- almeno 15 Enti di Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17 aventi sede legale e svolgenti attività nel medesimo Comune avente una popolazione di almeno 50.000 abitanti, OPPURE

- Enti di Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17 aventi sede legale e svolgenti attività nel medesimo Ambito Distrettuale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali – o secondo altri criteri territoriali stabiliti dagli organi di rappresentanza degli ETS previsti dalla normativa regionale e/o nazionale – sulla base dei seguenti parametri:

N. ABITANTI AMBITO DISTRETTUALE	N. MINIMO SOCI COMPONENTI LA RETE TERRITORIALE D'AMBITO	COPERTURA TERRITORIALE
Fino a 60.000 abitanti	almeno 4 ETS soci	con sede legale in almeno 3 Comuni
Da 60.001 a 110.000 abitanti	almeno 6 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni
Da 110.001 a 160.000 abitanti	almeno 8 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni
Da 160.001 a 210.000 abitanti	almeno 10 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni
Più di 210.000 abitanti	almeno 12 ETS soci	con sede legale in almeno 4 Comuni

d. svolgere attività finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi, in collaborazione con i Coordinamenti Territoriali d'Ambito:

- coordinare o gestire servizi a favore di gruppi, associazioni, ETS

- promuovere e sostenere il lavoro di rete sul territorio

4. La domanda di ammissione, presentata secondo le modalità previste nel Regolamento Generale, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento.

5. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente il quale potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Garanti avverso al provvedimento di diniego

6. La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell'ente, per esclusione deliberata motivatamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7. Il socio può essere escluso per:

a. Violazione degli obblighi di cui all'art. 3 bis comma 2.

b. Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo.

c. Attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, gravi e reiterate inosservanze di regolamenti o deliberazioni dell'Associazione CSV FVG

d. Gravi motivi, che abbiano recato o un pregiudizio all'attività ed al funzionamento dell'Associazione

8. Contro l'esclusione è possibile fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, al Collegio dei Garanti che potrà sospendere e annullare il provvedimento

9. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi cessati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

10. Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla sua ricezione.

#### Art. 3 BIS - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i suoi componenti;
- decidere sull'esclusione degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione CSV FVG e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto;
- frequentare i locali dell'Associazione CSV FVG;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione CSV FVG;
- concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci dell'Associazione CSV FVG, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

2. I soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa, ove deliberata dall'Assemblea e secondo le modalità, i termini e gli importi dalla stessa stabiliti.

#### Art. 3 TER - VOLONTARIATO

1. All'interno dell'Associazione CSV FVG i volontari possono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore.

2. Ai sensi del comma precedente operano nell'Associazione CSV FVG in qualità di volontari i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'Art. 17 del Codice del Terzo Settore e da apposito regolamento.

4. Ai volontari si applica quanto previsto dall'Art. 18 del Codice del Terzo Settore e sue modifiche o integrazioni.

#### Art. 4 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione CSV FVG:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
  - l'Organo di controllo;
2. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.
  3. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 5 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione dell'Associazione CSV FVG ed è composta dal Rappresentante Legale di ciascun socio o da un suo designato membro dell'organo di amministrazione.
2. Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto.
3. Ai sensi dell'Art. 61 C.1.f del Codice del Terzo Settore, la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato.
4. Per garantire la maggioranza di cui al comma precedente, qualora, alla data di convocazione dell'assemblea, la composizione della base sociale non contasse una maggioranza assoluta di ODV (rispetto agli altri ETS), la maggioranza dei voti è attribuita alle ODV attraverso l'applicazione di un coefficiente di ponderazione del voto, calcolato nel limite minimo necessario e comunicato all'atto della convocazione dell'Assemblea stessa.
5. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. È ammessa una sola delega. Ciascun socio può assumere una sola delega.
6. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno. Essa si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti e dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.
8. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei suoi soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci.
10. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese fatta eccezione per le questioni relative alle persone e in tutte le circostanze in cui la votazione segreta sia richiesta dalla maggioranza dei presenti.
12. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
  - approvare il programma generale annuale di attività dell'Associazione CSV FVG;
  - approvare il bilancio preventivo, il bilancio ed il bilancio sociale;
  - eleggere e revocare, i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra i suoi componenti;
  - eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo di sua competenza;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e approvare le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;
- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

13. l'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione CSV FVG e devoluzione del suo patrimonio;
- trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione CSV FVG.

#### Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, che opera in attuazione della volontà e degli indirizzi dell'Assemblea e alla quale risponde direttamente, è composto da n. 9 (nove) membri di cui:

- n. 5 membri, in rappresentanza degli Enti soci che si configurano come "rete territoriale d'ambito", di cui n. 1 del territorio Pordenonese, n. 1 del territorio Isontino, n. 1 del territorio Triestino, n. 1 del territorio Udinese e n. 1 del territorio dell'Alto Friuli
- n. 4 membri in rappresentanza degli Enti soci che si configurano come "rete regionale"

Nel caso in cui non siano presenti rappresentanti eletti a copertura completa della composizione prevista, il Consiglio Direttivo è costituito secondo quanto disposto dal Regolamento Generale.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipano i componenti dell'Organo di controllo.

2. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra i propri membri.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione CSV FVG. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

5. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, qualora la votazione sia richiesta dalla maggioranza dei presenti, la delibera si intende respinta.

7. È possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.

8. Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) elegge, tra i propri membri eletti dall'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina il Direttore;
- d) nomina il Comitato scientifico;

- e) nomina i rappresentanti dell'Associazione CSV FVG negli organismi dell'associazione nazionale di rappresentanza dei centri di servizio;
- f) nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti partecipati dall'Associazione CSV FVG;
- g) determina le sedi operative dell'Associazione CSV FVG;
- h) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione CSV FVG;
- i) adotta i regolamenti di gestione e per il funzionamento amministrativo;
- l) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- m) presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio ed il bilancio sociale; il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione CSV FVG;
- n) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- o) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- p) propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio nei casi di cui all'art. 3 comma 8;
- q) elabora e approva la Carta dei Servizi del CSV FVG

9. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

10. Tutti i consiglieri sono rieleggibili una sola volta.

#### Art. 7 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione CSV FVG. Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
3. In caso di impedimento del Presidente, il potere di firma è assunto dal Vice Presidente vicario.
4. Il Presidente può delegare in via permanente o temporanea parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.
5. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può effettuare più di due mandati consecutivi. La carica di presidente non può comunque essere rivestita dalla stessa persona per più di 8 (otto) anni.

#### Art. 8 – ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Sono organi di garanzia e controllo dell'Associazione CSV FVG:

- a) L'Organo di controllo
- b) il Collegio dei Garanti

2. La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione CSV FVG.

#### Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio.

2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

4. Nel caso in cui l'Associazione CSV FVG sia accreditata quale centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 101, comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, il presidente di tale Organo è nominato dall'OTC (Organismo Territoriale di Controllo). I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito nella sua interezza da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### Art. 10 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

2. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Decide inoltre sulle istanze proposte dall'aspirante socio cui sia stata rigettata la domanda di ammissione.

3. È in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia alla magistratura ordinaria.

4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e soci ovvero tra i soci deve essere devoluta alla determinazione, inappellabile ma motivata, del Collegio dei Garanti formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina

5. La loro determinazione ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti

6. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

#### Art. 10 bis - SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla let. i) dell'art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati:

a. Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

b. Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore



- c. Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia.
  - d. Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente
2. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore.
  3. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.
  4. Gli incarichi di Consigliere, Presidente, Vice Presidente e Direttore della struttura sono incompatibili con incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacali e con incarichi elettivi a livello europeo, nazionale o locale.
  5. La candidatura ad elezioni politiche o amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico di cui al precedente comma 1, l'eventuale elezione ne causa la decadenza.
  6. Gli incarichi di Consigliere, Presidente, Vice Presidente e Direttore della struttura sono incompatibili con qualsiasi carica all'interno di Enti e altri soggetti con i quali l'Associazione CSV FVG intrattiene rapporti in regime di convenzionamento o in qualsiasi altra forma contrattuale che configuri un rapporto attivo o passivo.

#### Art. 11 - DIRETTORE

1. Il direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio, di bilancio sociale e li espone allo stesso Consiglio Direttivo. Dirige e coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione CSV FVG.

#### Art. 12 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da 3 a 9 membri scelti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e del Terzo Settore e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività dell'Associazione CSV FVG.
2. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione CSV FVG, degli Organismi di Controllo di cui agli Artt. 64 e 65 del Codice del Terzo Settore, di organismi di rappresentanza del Terzo Settore, né di Enti e altri soggetti con i quali l'Associazione CSV FVG intrattiene rapporti in regime di convenzionamento o in qualsiasi altra forma contrattuale che configuri un rapporto attivo o passivo.
3. La carica di membro del Comitato Scientifico è svolta a titolo volontario e gratuito
4. Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo, supportando il Direttore nella predisposizione del sistema di monitoraggio e nel processo di programmazione del CSV FVG. Potrà inoltre intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo per il supporto a specifiche azioni o attività.

#### Art. 13 – PROGRAMMA ANNUALE

1. Il programma annuale definisce gli obiettivi, le strategie d'azione e le attività che il CSV FVG prevede di realizzare nel corso dell'anno. Di norma viene approvato nella stessa Assemblea che approva il bilancio preventivo che rappresenta uno strumento attuativo del programma.
2. Il programma annuale viene predisposto dal Consiglio Direttivo secondo le indicazioni dei Coordinamenti Territoriali d'Ambito e dell'Assemblea, in attuazione delle linee di indirizzo espresse dagli organi di rappresentanza degli ETS previsti dalla normativa regionale e/o nazionale nonché dagli Organismi di Controllo di cui agli Artt. 64 e 65 del Codice del Terzo Settore.

3. Nel rispetto del principio di qualità (ex Art. 63 comma 3.a), il programma annuale è predisposto, anche con la collaborazione del Comitato Scientifico, attraverso un processo partecipativo che consenta un ampio coinvolgimento dei destinatari, un costante aggiornamento dell'analisi dei bisogni sociali e delle realtà del volontariato regionale, il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati raggiunti, il confronto e il raccordo con Enti e Istituzioni che perseguono finalità simili al CSV.

#### Art. 14 - BILANCIO E PATRIMONIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il patrimonio dell'Associazione CSV FVG è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
  - b. le eccedenze degli esercizi annuali;
  - c. erogazioni, donazioni e lasciti.
  - d. le quote associative eventualmente deliberate
  - e. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
3. Le fonti di finanziamento dell'Associazione CSVFVG sono:
  - a. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  - b. i contributi pubblici e dei privati;
  - c. la gestione economica del patrimonio;
  - d. le risorse per lo svolgimento delle funzioni di centro di servizio accreditato ai sensi dell'articolo 62 del Codice del Terzo settore.
4. Le risorse non provenienti dal FUN saranno comunque gestite tramite contabilità separata ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 2.
5. I bilanci devono essere approvati entro i termini previsti dalle disposizioni per i Centri servizi del volontariato e nelle modalità stabilite per gli enti del Terzo settore dal Codice del Terzo settore.

#### Art. 14 bis - BILANCIO SOCIALE

1. L'Associazione CSV FVG redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo settore, della lett. l), anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell'organo di controllo.

#### Art. 14 ter - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione CSVFVG deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
  - libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono;
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente.

#### Art. 15 – TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. L'Associazione assicura la trasparenza e la pubblicità degli atti di organizzazione e funzionamento della stessa nonché delle informazioni rilevanti per gli "stakeholder", interni ed esterni. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio direttivo stabilisce gli atti e le informazioni da mettere a disposizione mediante una apposita delibera, tenuto conto anche degli interessi e dei diritti dei terzi.

2. L'Associazione garantisce, al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole, nonché l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti degli associati e dei membri degli organi sociali e degli altri "stakeholder" interni, il diritto di ricevere e avere accesso agli atti ed alle informazioni rilevanti.

3. La pubblicità e la trasparenza sono assicurate, di norma, attraverso la pubblicazione tramite sito internet, in forme chiare ed intellegibili.

#### Art. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

#### Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dalle norme vigenti al momento della devoluzione.

2. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### Art. 18 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile.

2. Con il Regolamento Generale viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto.

3. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

4. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume immediatamente le funzioni di cui agli art. 9 del presente Statuto. Dallo stesso momento il Collegio dei Revisori assume la denominazione di Organo di Controllo.

VISTO: IL PRESIDENTE